ORDINANZA n.52.

2 1 610, 2012

Oggetto: Raccolta RSU nel territorio di Misilmeri. Conferimento presso la discarica in c.da Materano nel territorio di Siculiana.

TL SINDACO

Premesso:

- che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- che i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02 u.s., si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- che con nota nota prot. n. 1716 del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio da parte del Co.In.R.E.S. e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;
- che questa Amministrazione in accordo con alcuni Sindaci dei Comuni dell'ATO giusta nota prot. n.3372 del 19.02.2010 del Comune di Casteldaccia indirizzata al Commissario ad Acta, ha ritenuto opportuno attivare in forma diretta il servizio di raccolta dei rifiuti, utilizzando l'autorizzazione per il conferimento in discarica in possesso del CO.IN.R.E.S;

Considerato che:

con la determinazione n.10 del 23.02.2010 il consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S ha preso atto che il Consorzio non è più i condizione di svolgere il servizio di raccolta rifiuti solidi e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;

- che con la determinazione n.11 del 23 .02.2010 con la quale il consiglio di amministrazione del CO.IN.R.E.S ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio a svolgere il servizio di raccolta R.S.U e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci, nella qualità di Autorità sanitaria e di Ufficiali di governo, di approvare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni
- che con la determinazione n.12 del 23.02.2010 il Consiglio di Amministrazione del COINRES ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al COINRES per la raccolta dei rifiuti nei Comuni nelle condizioni di emergenza;
- che con la determinazione n. 13 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.ln.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.ln.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;

Considerato altresì:

- che con nota prot. n. 19 del 26.02.2010, acclarata al prot. dell'Ente al n. 8919 del 2.03.2010, il Commissario ad Acta, dopo aver preso atto dalle Deliberazioni del C.d.A. che il Co.In.R.E.S. non è in grado di far fronte alla grave situazione di crisi e che pertanto i Sindaci hanno emesso ordinanze per assicurare il servizio di raccolta e lo smaltimento in discarica, ha chiarito che il gestore della discarica doveva stipulare con i singoli Sindaci i contratti per il conferimento in discarica e che in caso di inadempimento da parte dei Sindaci sarebbe intervenuto lo stesso commissario ad acta ad assicurare la firma del contratto in loro sostituzione:
- che a seguito della sopraccitata nota il liquidatore dell'AMIA, per il 2 marzo 2010, ha indetto una riunione, cui sono stati invitati i Sindaci dei Comuni dell'ATO PA4, al fine di definire le modalità contrattuali tra AMIA ed Amministrazioni comunali relativamente all'attività di conferimento in discarica presso l'impianto di Bellolampo;
- che nel corso della riunione è stato sottoposto ai Sindaci uno schema di contratto per regolamentare i rapporti fra AMIA e il singolo Comune per il conferimento e lo smaltimento presso la discarica di Bellolampo;
- che la mancata definizione dei rapporti fra AMIA e Comune avrebbe comportato l'impossibilità delle ditte incaricate del trasporto dei rifiuti, di conferire i rifiuti presso la discarica di Bellolampo;
- che pertanto il Comune ha stipulato con AMIA un contratto per lo smaltimento di R.S.U presso la discarica di Bellolampo la cui validità è stata fissata pari al periodo di validità dell'ordinanza n. 21 del 03.03.2010 e delle eventuali successive ordinanze e comunque non oltre il 08.09.2011;
- che in considerazione della mancata costituzione delle S.R.R, in via cautelativa questa Amministrazione ha provveduto all'affidamento della fornitura, mediante asta pubblica, di n. 4 autocompattatori senza conducente (nolo a freddo) per mesi dieci, per garantire la raccolta di RSU nel territorio comunale;
- che il servizio di raccolta e conferimento in discarica dei RSU viene normalmente gestito con personale CO.IN.R.E.S.,utilizzando i mezzi di cui sopra;
- che in data 16.06.2011 è stata espletata la predetta procedura aperta e che il servizio è stato affidato alla ditta TECH servizi srl,corrente in Floridia,Siracusa;
- che la ditta TECH servizi srl ha consegnato a questa Amministrazione i mezzi di cui alla fornitura avanti citata;
- che in data 08.09.2011 è stato sottoscritto un nuovo contratto con ΔMIA per il periodo di un anno e comunque fino al periodo di validità dell'ordinanza n.82/2011;
- che con Decreto n.1748 del 09.11.2011 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale rifiuti e acqua, accertata la criticità nella prosecuzione degli abbancamenti dei RSU presso il sistema Bellolampo il CO.IN.R.E.S è stato autorizzato a conferire a smaltire i RSU dei



territori dei Comuni facenti parte del Consorzio, presso la discarica sita in c.da Materano nel territorio di Siculiana, gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni srl,dal 09.11.2011 al 31.12.2011:

- che con nota del 08.11.2011 il CO.IN.R.E.S ha chiesto ai Comuni soci di comunicare la propria disponibilità a sottoscrivere apposito contratto con il Consorzio per lo smaltimento
- propria volta stipulato apposito contratto;

Visto lo schema di contratto trasmesso dal COINRES con nota prot.n.7159 del 11.11.2011, acclarata al protocollo dell'Ente al n.40356 del 14.11.2011, tra il COINRES e la ditta Catanzaro Costuzioni s.r.l.;

Considerato che il Co.In.R.E.S. Nella predetta nota ha richiesto a ogni singolo Comune socio la sottoscrizione per accettazione dello schema di contratto

Dato atto altresì che il contratto avrà validità dal 9.11.2011 al 31.12.2012, come previsto dal decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti n.1748 del 9.11.2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 15.11.2011 con cui è stato approvato lo schema di contratto Co.In.R.E.S e la ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.;

Considerato:

-che all'art.4 del contratto sottoscritto dal COINRES con la ditta Catanzaro Costruzioni srl, controfirmato per accettazione dal legale rappresentante di ciascun Comune socio, sono definite le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto per il conserimento e smaltimento dei RSU presso l'impianto sito in c.da Materano:

-che in particolare, al punto 4 dell'art.4 del predetto contratto è previsto che l'ATO deleghi i Comuni soci ex art.1268 c.c., al pagamento diretto al gestore delle somme di cui è creditore limitatamente alle prestazioni collegate ai conferimenti operati per ogni comune;

-che al punto 4.6 ogni Comune socio, con l'accettazione espressa della delegazione di pagamento, si obbliga ad effettuare il pagamento diretto delle fatture, inviate all'ATO ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4, limitatamente alle quantità conferite dallo stesso;

Vista la nota prot. n.7542 del 7.12.2011, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 43704 del 7.12.2011, con la quale il Co.In.R.E.S, al fine di evitare l'interruzione del servizio con conseguenti gravi problemi di natura igienico-sanitaria, nell'attesa della definitiva soluzione delle problematiche in precedenza evidenziate, ha invitato i comuni soci a provvedere al saldo diretto delle fatture di smaltimento emesse dalla ditta Catanzaro Costruzioni, con riserva di successivo inoltro delle fatture corrispondenti;

Considerato che il Comune di Misilmeri ha ricevuto necessari atti di pignoramento, per debiti contratti da CO.In.R.E.S;

Considerato che mancato il pagamento degli oneri dovuti alla ditta Catanzaro Costruzioni determinerobbe, come già avvenuto, l'interruzione del servizio da parte della stessa e che per tale circostanza gli RSU prodotti nel territorio di Misilmeri si accumulerebbero lungo le strade, determinando potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto necessario pertanto procedere al pagamento del costo di conferimento in discarica; Visto l'art.54 del D.lgs.267/2000 e s.m.e i. nel testo vigente in Sicilia;

Dato atto che la presente ordinanza è da ricondurre nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per fronteggiare situazioni correlate ad emergenze sanitarie o

ORDINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto meglio esplicitate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

All' Aree II e VI di procedere al pagamento verso la CoInRES, e per esso alla Ditta Catanzaro Costruzione srl del costo di conferimento in discarica per il periodo dal 01.06.2012 al 30.06.2012.

Trasmettere il presente atto all'Area II e all'Area VI per i provvedimenti consequenziali di competenza.

Il Responsabile Area VI Manutenzione e Servizi a rete (Dott. Arch). Rita Corsale) IN SINDAGO

Pietro]